



Provincia di Rimini

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI VERDI

regolamento per le forniture di beni e servizi
nel rispetto dei criteri ecologici

Prefazione

Il progetto di elaborazione e adozione di un regolamento degli acquisti verdi¹ segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso dalla Provincia di Rimini nella direzione di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio.

L'attenzione nei confronti di uno sviluppo economico e sociale in grado di garantire i bisogni del presente senza compromettere le possibilità delle generazioni future è maturata con l'adesione alla carta di Aalborg nel 2001 e l'avvio, nel 2002, di Agenda 21 locale, un processo di partnership attraverso il quale le amministrazioni collaborano con tutti i settori della comunità locale per perseguire la sostenibilità ambientale. Tale percorso si è concretizzato con l'adozione di un piano di azione che al suo interno contiene importanti progetti pilota improntati alla sostenibilità, dei quali alcuni già realizzati: 'Bagnino Eco-Sostenibile', progetto 'Maricla', educazione allo sviluppo sostenibile nelle scuole.

Nel giugno 2003 la Provincia di Rimini ha inoltre conseguito da Rina S.p.a. la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 del sistema di gestione ambientale della propria struttura nei servizi istituzionali erogati ad Enti, imprese e singoli cittadini.

La sostenibilità ambientale passa anche attraverso l'introduzione strutturata e sistematica di criteri ambientali negli acquisti di beni e servizi.

Gli acquisti verdi¹ - Green Public Procurement (GPP) - sono uno degli strumenti principali che gli enti locali e la Pubblica Amministrazione hanno a disposizione per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile mirate a ridurre gli impatti ambientali dei processi di consumo e produzione, attraverso una gestione più responsabile delle risorse naturali e dei rifiuti.

In Italia, come del resto nell'Unione Europea, non esiste un quadro normativo specifico per le attività di GPP anche se è possibile trovare riferimenti ai criteri ecologici all'interno di testi normativi.

Nonostante questo esiguo quadro legislativo, a partire dal 2000 alcune Pubbliche Amministrazioni in Italia hanno cominciato a introdurre volontariamente criteri di GPP nelle procedure di acquisto.

In questo contesto anche la Provincia di Rimini ha previsto l'adozione di criteri ambientali nella realizzazione di opere pubbliche emanando un apposito "Regolamento per le iniziative di tutela ambientale nella realizzazione di lavori pubblici della Provincia di Rimini" approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 107 del 21.12.2001.

In linea con tale politica, l'Amministrazione intende introdurre criteri ambientali anche nelle procedure di acquisto di servizi e di forniture secondo le modalità espletate in un apposito regolamento che tenga conto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

L'adozione del regolamento dovrà collocarsi all'interno di una strategia complessiva degli acquisti che preveda da parte dei Responsabili alcuni passaggi fondamentali: l'analisi ambientale delle esigenze di acquisto, la definizione di un programma, gli obiettivi e una politica di acquisti ecologici, la sensibilizzazione del personale e dei fornitori.

L'obiettivo del regolamento è proprio quello di mettere a disposizione dei responsabili d'acquisto dell'Amministrazione uno strumento di consultazione per definire le procedure d'acquisto non solo sulla base del costo monetario del prodotto/servizio ma anche sulla base degli impatti ambientali che questi possono avere nel corso del loro ciclo di vita² e orientare gli acquisti verso prodotti compatibili con l'ambiente.

SOMMARIO

<i>Art. 1 – OGGETTO</i>	4
<i>Art. 2 – FONTI NORMATIVE</i>	4
<i>Art. 3 - APPALTI E CRITERI ECOLOGICI</i>	5
<i>Art. 4. - APPALTI DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA</i>	6
a. - Determinazione dell’oggetto	6
b. - Selezione candidati	6
c. - Aggiudicazione dell’appalto.....	7
d. - Esecuzione dell’appalto.....	7
<i>Art. 5. - APPALTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA</i>	7
<i>Art. 6. ACQUISTI VERDI TRAMITE CONSIP</i>	8
<i>Art. 7 – AUSILI ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI VERDI</i>	8
<i>Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE</i>	9
<i>GLOSSARIO</i>	10

Art. 1 – OGGETTO

Con il presente regolamento la Provincia di Rimini, nell'ambito delle iniziative dirette a perseguire uno sviluppo ambientalmente sostenibile, intende dotarsi di uno strumento di indirizzo, rivolto a tutti i Servizi ed uffici, nell'effettuazione delle procedure di acquisto di beni e servizi, a favore di quelli che riducano gli impatti sull'ambiente in termini di consumi, di produzione di rifiuti, di emissioni, ecc..

Art. 2 – FONTI NORMATIVE

Le fonti normative che regolano la materia degli "Acquisti verdi" sono di natura comunitaria e nazionale. Talora danno indicazioni su quali fasi dell'appalto si possa intervenire per l'introduzione di criteri ambientali nell'acquisto di beni e di servizi; in altri casi, pongono precisi obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni sulla percentuale di acquisti verdi¹ rispetto al totale.

Tra le normative che si ritiene utile citare ai fini del presente regolamento:

- A) Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Articolo 52, Interventi vari, c.14), che stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservino una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
- B) DM 203/2003 "Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato³ nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo".
Il DM 203/2003, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 4 D.lgs 22/97, stabilisce l'obbligo a carico degli Enti Pubblici di garantire che manufatti e beni realizzati con materiale riciclato coprano almeno il trenta per cento del loro fabbisogno annuale.

A tale scopo, nasce il Repertorio del Riciclaggio⁴ tenuto e reso pubblico dall'Osservatorio dei Rifiuti⁵, quale strumento di supporto alle pubbliche amministrazioni nell'individuazione dei prodotti e dei fornitori, contenente:

- l'elenco dei materiali riciclati
- l'elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato e la disponibilità e la congruità del prezzo
- elenco delle ditte accreditate

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha inoltre emanato una serie di Circolari che rendono possibile l'applicazione del D.M. 203/2003 alle diverse tipologie di prodotto:

- Circolare 8 Giugno 2004, Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: Indicazioni per l'operatività nel settore **tessile e abbigliamento** (Gazzetta ufficiale 23 giugno 2004 n. 145)
- Circolare 4 agosto 2004, Indicazioni per l'operatività nel **settore plastico**, ai sensi del decreto 8 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale 16 agosto 2004 n. 191)

- Circolare 3 dicembre 2004, Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel settore della **carta** (Gazzetta ufficiale 15 dicembre 2004 n. 293)
- Circolare 3 dicembre 2004, Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel **settore legno e arredo** (Gazzetta ufficiale 16 dicembre 2004 n. 294)
- Circolare 22 marzo 2005, Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel settore **ammendanti** (Gazzetta ufficiale 8 aprile 2005 n. 81)
- Circolare 15 luglio 2005, Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel settore **edile, stradale e ambientale** (Gazzetta ufficiale 27 luglio 2005 n. 171)
- Circolare 19 luglio 2005, Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203: indicazioni per l'operatività nel settore **articoli in gomma** (Gazzetta ufficiale 27 luglio 2005 n. 173)

C) Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, pubblicata nella G.U. dell'Unione Europea del 30 aprile 2004 relativa "al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, di servizi e di lavori"; si configura come un testo unico in materia di appalti, che dovrà essere recepita nell'ordinamento interno degli stati membri entro il 31 gennaio 2006.

La Direttiva recepisce le indicazioni contenute nei documenti e negli atti di indirizzo sopra citati facendo esplicito riferimento nei seguenti articoli alla possibilità di inserire considerazioni ambientali nelle procedure di appalto:

art. 23 "specifiche tecniche"

art. 26 "condizioni di esecuzione dell'appalto"

art. 48 "capacità tecniche e professionali".

art. 50 "norme di gestione ambientale"

art. 53 "criteri di aggiudicazione dell'appalto"

Un utile documento, infine, da tenere in considerazione per conoscere i limiti imposti dalla normativa comunitaria all'inserimento di criteri ambientali negli appalti pubblici è una comunicazione interpretativa elaborata dalla Commissione delle Comunità Europee in data 4.7.2001 recante: "Il diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici" [COM(2001) 274].

Art. 3 - APPALTI E CRITERI ECOLOGICI

L'introduzione dei criteri ecologici per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione può avvenire intervenendo nelle quattro fasi caratteristiche dell'appalto:

- al momento della determinazione dell'oggetto mediante le specifiche tecniche;
- al momento della selezione dei candidati;
- nella descrizione della modalità di aggiudicazione;
- nella descrizione delle condizioni di esecuzione dell'appalto.

L'individuazione dei criteri ecologici da inserire nelle gare d'appalto dovrà guardare alle caratteristiche del prodotto/servizio in oggetto lungo tutto il suo ciclo di vita.

Per fare questo ci sono due opzioni:

- a. condurre un'analisi ad hoc su quel tipo di prodotto o servizio in maniera tale da definire i criteri ecologici che il prodotto/servizio deve rispettare;
- b. utilizzare le informazioni già esistenti su quel tipo di prodotto/servizio, ovvero andare a verificare quali criteri ecologici un determinato prodotto/servizio deve rispettare per ottenere un'etichetta di qualità ecologica.

La scelta della seconda opzione consente di utilizzare, ove possibile, i criteri ecologici elaborati in ambito comunitario per l'assegnazione dell'Ecolabel⁶.

Art. 4. - APPALTI DI BENI E SERVIZI SOPRA SOGLIA

Per appalti di beni e servizi sopra soglia si intendono le acquisizioni effettuate dalla PA di valore uguale o superiore, al netto dell'IVA, al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP) che sono disciplinate da specifiche direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiano mediante il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE" e D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157 "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".

Richiamata integralmente la normativa citata unitamente al regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 87 del 29.10.2001, si evidenziano qui di seguito le modalità di inserimento di criteri ambientali nelle varie fasi dell'appalto:

a. - Determinazione dell'oggetto

Il bando di gara definisce l'oggetto dell'appalto.

L'oggetto dell'appalto viene descritto mediante le specifiche tecniche, cioè le caratteristiche tecniche che garantiscono alla commissione aggiudicatrice la rispondenza di un prodotto o di un servizio rispetto all'uso cui è destinato.

I criteri ambientali per ogni specifica tecnica possono riguardare: i materiali da utilizzare che garantiscono un livello più alto di protezione dell'ambiente (es. telai in legno per finestre, uso di vetro o altro materiale riciclato), la prescrizione di un particolare procedimento di produzione che contribuisce a differenziare e caratterizzare l'oggetto dell'appalto (es. alimenti biologici, elettricità verde), i criteri associati ai marchi ecologici⁷, che certificano prodotti considerati meglio rispondenti alle esigenze ambientali di prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria di prodotti.

La disciplina europea vieta di menzionare prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure ottenuti mediante un particolare procedimento e che abbiano l'effetto di favorire o escludere determinati fornitori o prodotti. Un atteggiamento diverso è consentito solo quando non sia possibile fornire una descrizione dell'oggetto mediante specifiche precise e comprensibili per tutti gli interessati. Nel caso in cui le direttive consentono questa eccezione, l'indicazione deve essere sempre accompagnata dalla menzione "o equivalente".

Negli appalti di servizi le specifiche tecniche di carattere ambientale possono riguardare le modalità di esecuzione (es. il servizio di pulizia deve essere eseguito con prodotti verdi e deve essere garantita la raccolta differenziata dei rifiuti).

Negli appalti di forniture è possibile indicare espressamente il requisito ecologico del bene oggetto della fornitura (es. carta ecologica, fotocopiatrici a ridotto consumo energetico, alimenti biologici)

b. - Selezione candidati

La selezione dei candidati avviene mediante l'accertamento dei requisiti di partecipazione, della capacità finanziaria ed economica, della capacità tecnica.

In questa fase non è possibile inserire riferimenti ambientali, salva l'ipotesi in cui la normativa nazionale qualifichi l'inosservanza delle norme in materia ambientale come reato che incide sulla moralità professionale che implica, pertanto, l'esclusione del candidato dalla procedura di gara.

c. - Aggiudicazione dell'appalto

Le direttive sugli appalti pubblici contemplano due criteri possibili per l'aggiudicazione di un appalto: prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa.

Prezzo più basso: tale criterio limita notevolmente lo spazio per inserire considerazioni ambientali.

Offerta economicamente più vantaggiosa: attribuisce importanza non solo al prezzo ma anche alla qualità dell'offerta ed ha lo scopo di determinare quale offerta soddisfa meglio le necessità dell'ente aggiudicatore, nel rispetto del principio della non discriminazione.

I criteri in base ai quali viene valutata la qualità dell'offerta devono riferirsi alla natura dei lavori da eseguire o al modo in cui sono eseguiti e devono procurare vantaggio economico all'ente aggiudicatore.

I criteri ambientali possono riguardare le caratteristiche funzionali o estetiche di un prodotto o di un servizio, i costi di gestione, i costi di manutenzione o riciclaggio del prodotto e le spese per realizzare risparmi futuri: la vantaggiosità dell'offerta, infatti, può essere collegata a vantaggi economici indiretti.

In tal senso, l'ente aggiudicatore può far ricorso a varianti - opzione prevista nel bando di gara, ulteriore rispetto alla definizione standard dell'oggetto del contratto, che preveda un livello più alto di protezione dell'ambiente o l'uso di uno specifico procedimento di produzione – idonee a raggiungere un punto di equilibrio tra la spesa e l'obiettivo di rendere l'acquisto compatibile con l'ambiente.

d. - Esecuzione dell'appalto

Il bando di gara può prevedere particolari modalità di esecuzione dell'appalto a carattere ambientale: es. consegna/imballaggio di merci all'ingrosso anziché per singola unità, recupero o riutilizzo dei materiali di imballaggio e dei prodotti usati da parte del fornitore, consegna di merci in contenitori riutilizzabili, raccolta, ritiro, riciclaggio, riutilizzo da parte del fornitore dei rifiuti prodotti durante o dopo l'uso e il consumo di un prodotto, trasporto e consegna di prodotti chimici concentrati e loro diluizione sul luogo di impiego.

Art. 5. - APPALTI DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA

Per appalti di beni e servizi sotto soglia si intendono le acquisizioni effettuate dalla PA di valore inferiore, al netto dell'IVA, al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo (DSP)⁸, le quali non rientrano nel campo di applicazione della normativa europea e nazionale sopra richiamata. Esse rientrano nelle previsioni del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 87 del 29.10.2001, che non impone particolari criteri e condizioni nelle varie fasi degli appalti sotto soglia. E' comunque implicito il rispetto del trattato e dei principi del diritto comunitario – libera prestazione di servizi, non discriminazione e riconoscimento reciproco - ogni qualvolta si intendano acquisire beni o servizi con caratteristiche ambientali.

L'art. 19, co. 4 lett.b) del regolamento provinciale sui contratti ammette la possibilità di affidare direttamente la fornitura di beni o servizi qualora il corrispettivo degli stessi non sia superiore a € 30.000,00 IVA esclusa. Ciò sta a significare che l'ente appaltante può scegliere in piena autonomia le specifiche tecniche del bene e/o servizio da acquistare ed il soggetto con il quale stipulare il contratto di fornitura.

L'art. 17 del regolamento citato prevede la possibilità di acquisire beni o servizi, il cui valore non sia superiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA, mediante trattativa privata. Ciò consente all'amministrazione appaltante di scegliere il contraente fra coloro –almeno cinque- che sono stati invitati a formulare un'offerta.

Queste previsioni estendono l'autonomia contrattuale dell'ente appaltante in quanto consentono di stipulare contratti, nei limiti di valore sopra indicati, mediante procedure semplificate rispetto alle previsioni comunitarie.

Quando il valore dell'appalto è superiore a € 100.000,00 al netto dell'IVA si procede secondo la normativa comunitaria (riportata all'art. 4 del presente regolamento), atteso che il legislatore nazionale nulla ha previsto sul punto ed il regolamento provinciale si limita alle suddette indicazioni.

Art. 6. ACQUISTI VERDI TRAMITE CONSIP

La Consip, è una società di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze incaricata, con Decreto Ministeriale del 24/02/2000, di stipulare convenzioni per l'acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione. Gli Enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni per l'acquisto dei beni e servizi riservandosi la possibilità di effettuare acquisti in maniera autonoma solamente adottando i prezzi delle convenzioni come base d'asta al ribasso.

Le pubbliche amministrazioni che intendano effettuare acquisti di beni o servizi devono verificare se per gli stessi sia in atto una convenzione Consip, qualora questa sia attiva l'Ente è obbligato ad aderirvi o in alternativa può predisporre una gara che abbia come base di gara i parametri prezzo-qualità di Consip.

Le convenzioni Consip perseguono obiettivi di green procurement¹, attraverso l'inserimento nei bandi di gara di specifiche tecniche volte a ridurre l'impatto ambientale dei beni e servizi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione.

Nel Mercato Elettronico della P.A. e nelle Convenzioni Consip (www.acquistinretepa.it) sono contrassegnate da una foglia verde tutte quelle iniziative caratterizzate da aspetti di green procurement¹.

La previsione di determinate modalità di esecuzione che salvaguardino l'impatto ambientale nell'appalto di servizi ed il possesso di caratteristiche di natura ecologica del bene oggetto della fornitura negli appalti di prodotti consentono di procedere all'acquisto autonomamente, qualora tali requisiti non siano rispettati dai beni e servizi reperibili tramite CONSIP. Si richiamano pertanto i punti 4 e 5 del presente regolamento nell'espletamento della gara. Nella predisposizione dei documenti autorizzativi della stessa (determinazione di approvazione del bando e successiva determinazione di aggiudicazione) dovranno essere dettagliatamente richiamate le caratteristiche che differenziano il bene o servizio dal prodotto o servizio reperibile tramite Consip giustificando il ricorso alla gara.

Art. 7 – AUSILI ALLE PROCEDURE DI ACQUISTO DI PRODOTTI E SERVIZI VERDI

Al fine di facilitare le procedure di acquisto sono consultabili:

nella rete intranet della Provincia di Rimini, la cartella - \modelli\acquisti verdi\manuale acquisti verdi contenente database e manuali di prodotti e servizi ecocompatibili insieme alle Circolari emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con le indicazioni da seguire per l'operatività nei diversi settori del D.M. 203/2003.

in internet i siti http://europa.eu.int/comm/environment/green_purchasing database sviluppato dalla Commissione delle Comunità europee contenente semplici informazioni ambientali su un gruppo di prodotti e servizi. Fornisce informazioni di base per acquirenti pubblici e privati, come le ecoetichette disponibili per determinati prodotti o i relativi principali impatti ambientali;

www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/gppnet elenco dei prodotti per i quali sono stati già individuati dei criteri ecologici che possono essere inseriti nelle procedure di acquisto di diversi prodotti e servizi.

Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

GLOSSARIO

¹ **GREEN PROCUREMENT - ACQUISTI VERDI:** sistemi di acquisto ambientalmente consapevoli che considerano e valorizzano ai fini delle decisioni di acquisto l'analisi degli aspetti ambientali lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Il sistema non conduce necessariamente all'acquisto del prodotto ambientalmente preferibile, ma prevede unicamente che siano tenute in considerazione le componenti ambientali senza prevederne la prevalenza rispetto ad altri aspetti quali ad esempio il costo.

² **CICLO DI VITA:** L'analisi del ciclo di vita è un processo che permette di valutare gli impatti ambientali associati ad un prodotto, processo o attività, attraverso l'identificazione e la quantificazione dei consumi di materia ed energia e delle emissioni nell'ambiente e l'identificazione e la valutazione delle opportunità per diminuire questi impatti. L'analisi riguarda l'intero ciclo di vita del prodotto ("dalla culla alla tomba"): dall'estrazione e lavorazione delle materie prime, alla produzione trasporto e distribuzione del prodotto, al suo uso, riuso e manutenzione, fino al riciclo e alla collocazione finale del prodotto dopo l'uso.

³ **MATERIALE RICICLATO:** Materiali realizzati utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

⁴ **REPERTORIO DEL RICICLAGGIO:** Banca dati, istituita presso l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, contenente l'elenco delle Ditte che producono materiali riciclati e beni ottenuti da materiali riciclati e l'elenco dei materiali riciclati e beni/manufatti in materiale riciclato.

L'ammissione al repertorio avviene sulla base di una domanda che l'azienda deve inviare all'Osservatorio utilizzando un apposito modello, corredato da una documentazione tecnica, un'analisi di processo e la perizia giurata di un certificatore professionalmente abilitato.

⁵ **OSSERVATORIO NAZIONALE SUI RIFIUTI:** L'articolo 26 della D.Lgs. 22/97 ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. L'Osservatorio è stato costituito al fine di garantire l'attuazione delle norme previste dal Decreto, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Al fine di realizzare un modello a rete dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti e dotarsi di sedi per il supporto alle funzioni di monitoraggio, di programmazione e di controllo dell'Osservatorio stesso, la legge 23 marzo 2001 prevede che le province istituiscano l'osservatorio provinciale sui rifiuti.

⁶ **ECOLABEL:**



Sistema comunitario per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica dei prodotti, di cui al Reg. Emas, sottoposto in Italia alla competenza del Comitato per l'Ecolabel, istituito presso il Ministero dell'Ambiente. Il sistema di assegnazione dell'Ecolabel europeo permette ai consumatori europei, siano essi acquirenti pubblici o privati, di identificare facilmente i prodotti "verdi" riconosciuti nell'Unione Europea, in Norvegia, nel Liechtenstein e in Islanda. Una volta adottati i criteri ecologici, il fabbricante o l'importatore che desideri richiedere l'Ecolabel deve contattare l'Organismo Competente nazionale e fornire le prove che i prodotti rispettano i criteri ecologici e prestazionali. Tali prodotti possono in seguito esporre l'Ecolabel ed essere venduti e riconosciuti nei paesi dell'Unione Europea.

Per conoscere i dati aggiornati, consultare il sito web <http://europa.eu.int/ecolabel>.

⁷ **MARCHI ECOLOGICI:** I marchi ecologici sono il riconoscimento documentato che un'organizzazione può ottenere, per le proprie attività, prodotti o servizi dimostrando il rispetto di determinati requisiti di prestazione ambientale stabiliti sulla base di criteri e regole condivise.

I marchi ecologici possono essere divisi in tre tipi: i marchi ecologici di tipo I (ISO 14024) contrassegnano i prodotti che all'interno di un dato gruppo risultano essere globalmente ecologici (valutazione secondo più criteri). Questi marchi vengono rilasciati da organismi indipendenti. Tra gli esempi, l'ecolabel dell'UE e i marchi del legno (cfr. il capitolo «Economia forestale», p. 211). I marchi ecologici di tipo II (ISO 14021) consistono in un'autocertificazione da parte dell'impresa delle proprietà ecologiche dei propri prodotti. Tra gli esempi, i label della Migros e della Coop. I marchi ecologici di tipo III (ISO/TR 14025) forniscono informazioni quantitative relative ad un criterio. Si basano su un'analisi del ciclo di vita e sono certificati, come per il tipo I, da un organismo indipendente. Un esempio di questo tipo di marchi è l'energy-label adottato da 8 Paesi europei inclusa la Svizzera.

⁸ **DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO:** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con comunicato biennale rende noti i limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo CEE-WTO-GPA espressi in euro ed in DSP ai fini dell'applicazione della normativa europea. Con comunicato pubblicato in G.U. il 17.12.2005 n. 293 risulta che DSP 200.000 corrisponde a euro 211.129.